



sino alla data del 30 settembre 2016 e la loro conversione in strumenti finanziari partecipativi; c) la rimodulazione dell'indebitamento finanziario di medio-lungo termine, stimato in misura pari a Euro 237,2 milioni da attuare, in parte, anche tramite la conversione in strumenti finanziari partecipativi. Ha, altresì, posto in rilievo come, in esecuzione di quanto previsto nell'accordo di ristrutturazione omologato: 1) una porzione dell'indebitamento complessivo della Società (pari alla Data di Efficacia a circa Euro 280,1 milioni) è stata convertita in SFP (più nel dettaglio, le Banche creditrici hanno proceduto alla sottoscrizione di SFP emessi da \_\_\_\_\_ per un ammontare complessivo pari a circa Euro 156,7 milioni mediante compensazione volontaria *pro-tanto* del debito afferente al prezzo di sottoscrizione dei medesimi SFP con i crediti vantati da ciascun istituto di credito nei confronti della Società); 2) l'indebitamento finanziario residuo è stato rimodulato in quattro linee finanziarie di medio-lungo termine con scadenza contrattuale compresa tra il 2021 e il 2027.

La società ricorrente, nel dare atto di aver provveduto all'emissione degli strumenti finanziari partecipativi ed all'integrale rimborso dei debiti nei confronti degli Istituti di Credito con un considerevole anticipo rispetto all'orizzonte temporale previsto nell'AdR, con conseguente estinzione delle garanzie rilasciate in favore dei medesimi Istituti di Credito in esecuzione dell'AdR, ha chiesto al Tribunale di Nola di dichiarare la chiusura del procedimento di cui all'art. 182-bis l.f., disponendo che, a cura della cancelleria, sia effettuata ogni conseguente annotazione presso il registro delle imprese.

Con decreto depositato in data 3/11/2022 il Tribunale Fallimentare, *“ritenuta l'opportunità di disporre la convocazione dei creditori aderenti all'accordo al fine di verificare, in contraddittorio con gli stessi, la corretta esecuzione dell'accordo omologato, onde poter accertare e dichiarare la chiusura della fase esecutiva della procedura, con conseguente annotazione del relativo provvedimento presso il registro delle imprese”*, ha fissato l'udienza del 29/11/2022 per la comparizione dinanzi al Tribunale Fallimentare della società istante \_\_\_\_\_ – CENTRO

S.P.A. nonché dei creditori aderenti all'accordo ex art. 182 bis Legge Fall. omologato in data 17/11/2016: UNICREDIT s.p.a., BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a. e BANCO DI NAPOLI s.p.a., onerando la società istante di provvedere alla comunicazione del provvedimento di fissazione udienza ai creditori aderenti all'accordo.

Si sono costituiti, mediante deposito di memoria difensiva, UNICREDIT S.P.A., BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A. e KERMA SPV S.R.L. quale cessionaria dei crediti e degli strumenti finanziari partecipativi già di titolarità di Intesa SanPaolo S.p.A. (già Banco di Napoli S.p.A.) eccependo: 1) l'inammissibilità dell'istanza avversa per carenza di interesse ad agire; 2) l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente, in relazione ad ogni eventuale azione relativa al merito e/o all'adempimento (i.e. esecuzione) dell'Accordo, il Tribunale di Milano, in ossequio a quanto disposto dall'art. 16.2 dell'Accordo (*“il Foro di Milano ha competenza esclusiva per ogni controversia derivante, o anche solo connessa con la validità, l'efficacia, l'esecuzione o l'interpretazione del presente Accordo, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile italiano anche per i provvedimenti cautelari ed esecutivi”*); 3) l'improcedibilità dell'istanza avversa, avendo \_\_\_\_\_ chiesto l'emanazione di un provvedimento non previsto dal legislatore né per l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F., né per l'analogo istituto oggi regolato dagli artt. 57 e seguenti del Codice della Crisi di Impresa; 4) nel merito, l'infondatezza dell'istanza, atteso l'incompleto adempimento, da parte di \_\_\_\_\_ degli obblighi di cui all'Accordo sotto il versante della soddisfazione dei diritti patrimoniali di cui

agli SFP che, essendo articolati in un lasso temporale molto ampio, non possono ritenersi completamente soddisfatti.

Sulla scorta di tali rilievi ha chiesto al Tribunale adito: in via preliminare, di accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'istanza per la declaratoria di integrale esecuzione dell'accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 136 L.F. e art. 249 CCI proposta da C.I.S. Centro Ingrosso Sviluppo Campania S.p.A., ovvero, in ogni caso, di dichiarare la propria incompetenza a decidere nel merito della suddetta istanza, declinando la propria competenza in favore del Tribunale di Milano, ai sensi 16.2 dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex 182-bis L.F. sottoscritto *inter partes* in data 26 agosto 2016; sempre in via preliminare, di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'istanza; in ogni caso, nel merito, di rigettare le richieste avversarie in quanto infondate, in fatto e in diritto, nonché in ogni caso sformite di prova, con condanna dell'istante alla rifusione di spese e onorari di lite, oltre IVA e CPA.

All'udienza del 29/11/2022 ed alla successiva udienza del 20/12/2022 le parti, oltre a richiedere la concessione di un termine per il deposito di memorie autorizzate, hanno dato atto dell'avvio di un proficuo dialogo per la definizione della controversia con la conclusione di un accordo in attesa di mera approvazione da parte dei competenti organi deliberativi, finalizzato al successivo deposito da parte delle banche opponenti di atto di rinuncia alla opposizione.

In data 27/1/2023 le società UniCredit S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Prelios Credit Servicing S.p.A. e Kerma Spv S.r.l. hanno depositato in atti le ricevute p.e.c. di accettazione e consegna dell'atto di atto di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. in cui hanno evidenziato la sopravvenuta la carenza di interesse delle Banche a coltivare l'opposizione all'istanza di dichiarando, pertanto, di rinunciare agli atti del presente giudizio, ex art. 306 c.p.c., a spese legali integralmente compensate.

**2.** Va preliminarmente operata una riqualificazione della rinuncia agli atti di causa da parte delle Banche alla stregua di rinuncia ai motivi di opposizione proposti nella memoria difensiva.

Come noto, la rinuncia agli atti di causa è la dichiarazione dell'attore di voler porre fine al processo prima che lo stesso giunga alla pronuncia sulla domanda dallo stesso proposta.

La rinuncia agli atti del giudizio, che ha il limitato effetto di porre fine per iniziativa dello stesso attore ad un giudizio già in corso, senza rinuncia, peraltro, anche all'azione ovvero a maggior ragione al diritto sostanziale, comporta il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunciarsi sul merito della domanda con conseguente dovere di dichiarare l'estinzione del processo.

Per i limitati effetti sul processo in corso, con salvezza dell'azione, dell'estinzione del processo per rinuncia agli atti, la stessa deve essere accettata dalle *"parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione"*.

Affinchè possa giungersi all'adozione della pronuncia di estinzione del giudizio, esito fisiologico nel caso di rinuncia agli atti di causa, è necessario che vi sia, dunque, accettazione della rinuncia agli atti del giudizio della parte avente interesse alla prosecuzione del processo.

La rinuncia agli atti rientra tra le facoltà processuali di chi (attore o ricorrente) ha promosso il giudizio e non di chi si è costituito opponendosi alla domanda proposta dall'attore, non potendosi far discendere dalla rinuncia agli atti del convenuto l'effetto tipico di cui all'art. 306 cpc, ovvero sia l'estinzione del giudizio.

Non può, invero, pronunciarsi estinzione del giudizio quando a rinunciare agli atti di causa non sia chi ha promosso il giudizio, manifestando un interesse qualificato all'adozione di una certa statuizione giudiziale, ma chi, in qualità di convenuto, abbia un interesse meramente contrario rispetto

all'adozione di tale pronuncia e, rinunciando ai propri atti, non fa altro che rinunciare all'opposizione rispetto alla domanda dell'attore.

Detto altrimenti, la rinuncia operata dal convenuto, se non seguita dalla rinuncia agli atti di causa da parte di chi ha azionato il giudizio, non può produrre gli effetti tipici di cui all'art. 306 c.p.c. imponendo al Tribunale di pronunciarsi sulla domanda attorea.

Nel caso di specie, peraltro, la società ricorrente non ha mai posto in discussione il proprio interesse ad ottenere una declaratoria di intervenuta chiusura della procedura ex art. 182 bis Legge Fall. manifestando una intenzione di senso esattamente contrario rispetto a quello di una pronuncia di estinzione ex art. 306 c.p.c. cui si palesa funzionale la rinuncia agli atti di causa.

Deve, pertanto, conclusivamente ritenersi che la rinuncia ex art. 306 c.p.c. comunicata alla società ricorrente dalle Banche costituite e depositata in atti rappresenti una sostanziale rinuncia a tutti i motivi di opposizione spiegati nella memoria introduttiva che, in quanto tale, non esonera il Tribunale dall'esame della domanda di parte ricorrente unitamente a tutte le eccezioni rilevabili d'ufficio.

**3.** Sempre in via preliminare, va affermata la competenza del Tribunale adito a pronunciarsi sulla domanda proposta da \_\_\_\_\_ – CENTRO \_\_\_\_\_ S.P.A.

Il Tribunale di Nola, in data 17/11/2016, ha omologato l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis Legge Fall. proposto da \_\_\_\_\_ e, avendo dichiarato l'apertura della procedura, appare l'unico Tribunale legittimato a pronunciarsi sulla chiusura della stessa.

La circostanza che l'Accordo omologato dal Tribunale di Nola in data 17/11/2016 preveda espressamente la competenza esclusiva del Tribunale di Milano "*per ogni controversia derivante, o anche solo connessa con la validità, l'efficacia, l'esecuzione o l'interpretazione del presente Accordo, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile italiano anche per i provvedimenti cautelari ed esecutivi*" (art. 16.2) non incide in alcun modo su tale competenza, radicando tale previsione contrattuale la competenza esclusiva ex art. 28 c.p.c. del Tribunale di Milano solo per le controversie attinenti ai profili della validità, efficacia, interpretazione o esecuzione dell'accordo e non al differente profilo della chiusura della procedura.

D'altra parte, il provvedimento con cui Tribunale autorizza la chiusura di una procedura concorsuale ha natura di atto meramente attuativo delle funzioni di sorveglianza e controllo assegnate agli organi fallimentari, di talchè non pare potersi porre in discussione che ad emettere tale provvedimento debba essere il medesimo ufficio giudiziario che ha dichiarato l'apertura della procedura e che, in quanto tale, appare l'unico legittimato a verificare la sussistenza dei presupposti per dichiararne la chiusura.

**4.** Sempre in via preliminare, va rilevata la sussistenza di un evidente interesse ad agire della società istante.

Tale interesse, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 c.p.c., va scrutinato dal giudice in via preliminare rispetto all'indagine sull'ammissibilità della domanda sotto altri profili e sul merito della controversia (cfr. in tal senso Cass. n. 3060/2002; Cass. n. 10708/1993; Cass. n. 7319/1993), ed è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, salva la formazione di un giudicato sul punto, poiché l'esistenza di una utilità concreta al giudizio costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. in tal senso Cass. n. 15084/2006; Cass. n. 971/2008).

Tale interesse trascende il piano della mera prospettazione soggettiva dell'agente, dovendo, per converso, assurgere ad una consistenza giuridicamente oggettiva, tale da rinvenire la sua caratterizzazione nella necessità di una \_\_\_\_\_ del giudice che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, ma che sia invece idonea ad apportare a chi agisce una utilità pratica che non potrebbe altrimenti conseguire.





*preventivo, quale istituto affine nell'ottica delle procedure alternative al fallimento*"; cfr. in termini analoghi anche Cass., Sez. I, 25 gennaio 2018, n. 1896). L'istituto così come delineato quale strumento procedimentale di regolazione della crisi di impresa alternativo al concordato appare, peraltro, coerente con quanto desumibile dal diritto dell'Unione europea, oramai orientato ad ascrivere gli accordi di ristrutturazione tra le procedure concorsuali pubbliche (cfr. artt. 1 e 2 del Regolamento (UE) 2015/848 sull'insolvenza transfrontaliera).

Se gli accordi di ristrutturazione dei debiti, come appena evidenziato, si pongono in una logica di pura interscambiabilità col concordato preventivo - riguardo al quale si ammette, pur in mancanza di espressa previsione normativa, la possibilità di adottare un provvedimento di chiusura della procedura quale atto meramente esecutivo, attuativo delle funzioni di sorveglianza e controllo assegnate agli organi fallimentari - non si ravvisano ragioni ostative all'emissione di un provvedimento formale di chiusura anche con riguardo agli accordi di ristrutturazione.

Tale approccio interpretativo è stato, peraltro, già fatto proprio dalla giurisprudenza di merito che, pronunciandosi sulla richiesta di emissione di un decreto di chiusura della procedura di accordi di ristrutturazione dei debiti, ha evidenziato come dal sistema normativo come sopra delineato *“possa ricavarsi la regola secondo cui, anche con riguardo all'accordo di ristrutturazione e una volta che lo stesso abbia avuto esecuzione, debba emettersi un decreto di chiusura della procedura; considerato altresì che, pur operando il principio di tipicità degli atti soggetti a iscrizione (desunto dagli artt. 2188 e 2193 c.c. e 7 co. 2 lett. b del d.p.r. 581/1995) il decreto in questione debba essere iscritto al registro delle imprese in virtù del principio c.d. di completezza per effetto del quale qualunque atto o fatto che incida su situazioni iscritte, pur in assenza di una specifica previsione di legge (come nel caso di specie), debbano parimenti essere iscritte, rilevandosi in proposito che sia l'accordo di ristrutturazione che il decreto di omologazione debbono essere pubblicati nel registro delle imprese come sancito dall'art. 182 bis l.f.”* (Tribunale Mantova, 28 Maggio 2020, Pres., est. Gibelli).

Il Collegio adito condivide tali argomentazioni ritenendo ammissibile il provvedimento richiesto che, per evidente identità di *ratio* rispetto al decreto di omologa della procedura, va annotato presso il competente Registro delle Imprese, non ostando a tale annotazione il principio di tassatività delle iscrizioni che va necessariamente conciliato con il principio di completezza, ricostruibile alla luce dell'intera *ratio* del sistema di pubblicità commerciale di cui al Registro delle Imprese, principio il quale comporta che siano iscrिवibili, anche in difetto di una espressa previsione normativa, tutti gli atti modificativi di situazioni soggette ad iscrizione, sulla scorta di una interpretazione (non analogica ma) semplicemente estensiva delle norme in materia di pubblicità immobiliare.

**6.** Ciò premesso in punto di ammissibilità e passando al merito della domanda, la stessa si palesa fondata e merita di accoglimento.

L'Accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da \_\_\_\_\_ ed omologato in data 17/11/2016, nella sua articolata e complessa struttura, ha previsto il rimborso dell'indebitamento finanziario nei confronti dei creditori aderenti all'Accordo (UNICREDIT s.p.a., BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a. e BANCO DI NAPOLI s.p.a.) in due differenti forme: 1) in parte mediante emissione e sottoscrizione da parte delle Banche degli Strumenti Finanziari Partecipativi con contestuale compensazione tra il prezzo di sottoscrizione di quest'ultimi e quota parte dell'indebitamento; 2) in parte mediante il pagamento in denaro alle scadenze previste nel Piano.

Entrambe le forme di rimborso si palesano attuate da \_\_\_\_\_ – CENTRO

S.P.A., atteso che la società istante risulta aver provveduto all'integrale

rimborso dei debiti nei confronti degli Istituti di Credito in parte mediante pagamento in denaro, con conseguente estinzione delle garanzie rilasciate in favore dei medesimi Istituti di Credito, in parte mediante emissione e contestuale sottoscrizione da parte delle Banche degli Strumenti Finanziari Partecipativi, così come rilevato anche nel parere dell'attestatore dott. Alvisè Deganello allegato in atti.

Per la parte di indebitamento rimborsata mediante SFP la società istante ha adempiuto ai propri impegni attraverso l'emissione degli stessi, che attribuiscono ai rispettivi titolari diritti patrimoniali e non patrimoniali analiticamente disciplinati nel Regolamento degli strumenti finanziari partecipativi nonché nello statuto della società, entrambi allegati in atti (cfr., in particolare, art. 5 del Regolamento degli Strumenti Finanziari partecipativi, da cui si evince come i titolari di SFP godano del diritto di percepire gli utili di esercizio, le riserve di utili distribuibili nonché il saldo di liquidazione con assoluta priorità rispetto alle azioni rappresentative del capitale sociale della Società di qualsiasi categoria: *“gli SFP attribuiscono ai rispettivi titolari regolarmente iscritti nel Registro... omissis... il diritto di percepire: (i) gli utili di esercizio (anche riportati a nuovo), nella misura del 99% degli utili complessivi distribuibili, con priorità rispetto alle azioni rappresentative del capitale sociale della Società di qualsiasi categoria; (ii) le riserve di utili distribuibili e/o, a valere quale restituzione dell'apporto originario, della riserva SFP, con priorità rispetto alle azioni rappresentative del capitale sociale della Società di qualsiasi categoria, nonché (iii) l'attribuzione del saldo di liquidazione, con priorità rispetto alle azioni rappresentative del capitale sociale della società di qualsiasi categoria...omissis”*).

Così come compiutamente evidenziato dalla società istante, la tutela dei diritti incorporati negli Strumenti Finanziari Partecipativi rinviene la propria causa non nell'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ma negli strumenti medesimi, il cui soddisfacimento, fisiologicamente condizionato dai risultati economici della società, è garantito dalla previsione statutaria e regolamentare dei diritti patrimoniali e non patrimoniali dei titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi nonché, più di recente, dalla dichiarazione della società ricognitiva dell'impegno a proporre la massima distribuzione degli utili e delle riserve in favore dei titolari degli SFP (cfr. comunicazione dell'8 dicembre 2022 del Presidente del Consiglio di Amministrazione, doc. 13 produzione di parte ricorrente).

L'avvenuta esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis nei termini sopra evidenziati – da ritenersi peraltro non contestata dalle Banche aderenti all'accordo costituite nel presente giudizio alla luce della formale rinuncia all'opposizione - consente di dichiarare chiuso il procedimento di accordo di ristrutturazione dei debiti presentato da – CENTRO

S.P.A. e omologato dal Tribunale di Nola con decreto del 17-11-2016, con conseguente annotazione presso il Registro delle Imprese.

**7.** Le questioni giuridiche esaminate e la natura della avente carattere meramente attuativo delle funzioni di sorveglianza e controllo assegnate agli organi fallimentari, unitamente al contegno processuale assunto dalle Banche resistenti, che hanno depositato formale rinuncia agli atti di causa ex art. 306 c.p.c., costituiscono “gravi ed eccezionali ragioni” nei termini delineati da Corte Cost. con sentenza nn. 77/2018 tali da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite del presente.

P.Q.M.

- dichiara chiuso il procedimento di accordo di ristrutturazione dei debiti presentato da –  
CENTRO S.P.A. ( o “Società”), con  
sede legale in Napoli, 0, omologato con  
decreto del Tribunale di Nola in data 17-11-2016;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
- manda alla cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti  
costituite nonché al registro delle imprese per la conseguente annotazione.  
Così in Nola nella camera di consiglio del 23/02/2023.

Il Giudice estensore  
*dott.ssa Rosa Napolitano*

Il Presidente  
*dott. Gennaro Beatrice*